

Corte di Appello di Roma

Prima Sezione civile

Il Presidente

Decreto

-visti gli atti del procedimento n. 51351/2025 RGVG;

-esaminato il ricorso ex art. 839 cpc, presentato il 6.10.2025 da *Parte_1* d.o.o. nel quale è stata chiesta la declaratoria l'efficacia immediatamente esecutiva nel territorio della Repubblica Italiana del Lodo reso in data 8 agosto 2025 dall'Arbitro Unico sig. *Parte_2* del Centro Arbitrale Internazionale di Vienna (VIAC), nel procedimento VIAC Case No. ARB-5786, con il quale l'Arbitro ha così statuito:

Persona_1

1. La richiesta del Secondo Convenuto di dichiarare la mancanza di giurisdizione dell'Arbitro Unico nei confronti del Secondo Convenuto è respinta.

2. Il Primo Convenuto è condannato a pagare all'Attore l'importo di EUR 219.392,03, oltre agli interessi a decorrere dal 12 aprile 2024 fino al pagamento, ad un tasso determinato aumentando di otto punti percentuali per ciascun semestre il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue ultime operazioni di rifinanziamento principali, con riferimento al tasso in vigore al 1° gennaio per il primo semestre e al tasso in vigore al 1° luglio per il secondo semestre, entro 15 giorni dalla notifica del presente lodo.

3. Il Primo Convenuto è condannato a pagare all'Attore l'importo di EUR 1.090.585, oltre agli interessi a decorrere dal 12 aprile 2024 fino al pagamento, ad un tasso determinato aumentando di otto punti percentuali per ciascun semestre il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue ultime operazioni di rifinanziamento principali, con riferimento al tasso in vigore al 1° gennaio per il primo semestre e al tasso in vigore al 1° luglio per il secondo semestre, entro 15 giorni dalla notifica del presente lodo.

4. Il Primo Convenuto è tenuto a cedere l'attività del Museo delle Illusioni di Milano, situato in Via L. Settembrini 9, 20124 Milano, Italia, e l'attività del Museo delle Illusioni di Roma, situato in Via Merulana 17, 00185 Roma, Italia, all'Attore, in qualità di azienda in esercizio (con tutti gli attivi e passivi) entro 30 giorni dalla notifica del presente lodo. Il Primo

Convenuto eseguirà la cessione dell'attività sottoscrivendo un protocollo di cessione e consentirà quanto segue:

1. Trasferire il pieno possesso fisico e il controllo delle sedi di Milano, Via L. Settembrini 9 e Roma, Via Merulana 17, ciascuna individualmente, consentendo all'Attore l'accesso immediato ai locali e consegnandogli chiavi, codici di accesso e tutte le credenziali di sicurezza necessarie;

ii. Assegnare o ottenere il trasferimento di tutti i contratti di locazione relativi ai locali commerciali di Milano, Via L. Settembrini 9 e Roma, Via Merulana 17, ciascuno individualmente, all'Attore, ottenendo il consenso del locatore a cedere i contratti di locazione esistenti all'Attore o, laddove la cessione non sia legalmente possibile o ove necessario, negoziando e facilitando la stipula di nuovi contratti di locazione tra l'Attore e i rispettivi locatori, e consegnando tutta la documentazione di locazione necessaria per effettuare il trasferimento di tali contratti all'Attore;

iii. Trasferire il possesso dei seguenti manufatti contenuti nelle seguenti sale interattive:

1. per la sede di Milano, Via L. Settembrini 9: 1) Sedia di Beuchet, 2) Triangolo di Penrose, 3) Stanza dell'infinito, 4) Tunnel Vortex, 5) Ologrammi, 6) Illusione del volto cavo, 7) Specchio vero, 8) Nasi scambiati, 9) Testa sul piatto, 10) Caleidoscopio, 11) Scatola magica, 12) Prisma magico, 13) Immagine in movimento, 14) Tavolo clone, 15) Giradischi, 16) Pozzo senza fondo, 17) Tunnel dell'infinito, 18) Pozzo dell'infinito, 19) Bastoncini ingannevoli, 20) Anelli ingannevoli, 21) Vaso di Rubin, 22) Stanza di Ames, 23) Occhi che seguono, 24) Stanza invertita (stanza capovolta), 25) Stanza dei colori, 26) Manufatti incorniciati, 27) Manufatti stampati, 28) Parallelogramma dell'illusione di Per_2, 29) Parallelogramma della scatola di Shepard, 30) Illusione di dadi e bulloni, 31) Gioco XXL, 32) Stanza antigravitazionale, 33) Stanza ruotata, 34) CP_1 ;

2. per la sede di Roma, Via Merulana 17: 1) Stanza Simmetria, 2) Stanza Invertita (stanza capovolta), 3) Stanza di Ames, 4) Stanza dei colori, 5) Tunnel Vortex, 6) Stanza RGB, 7) Stanza dell'Infinito, 8) Stanza Inclinata, 9) Immagini in movimento, 10) Bastoncini ingannevoli, 11) Anelli ingannevoli, 12) Vaso di Rubin, 13) Testa sul Piatto, 14) Volti vuoti di Einstein, 15) Prisma magico, 16) Ologrammi, 17) Pozzo infinito, 18) Giradischi, 19) Stanza dello specchio, 20) Nasi scambiati verticali, 21) Tavolo clone, 22) Pozzo senza fondo, 23) Sedia di Beuchet, 24) Scatola magica, 25) Nasi scambiati, 26) Caleidoscopio, 27) Occhi che seguono, 28) Manufatti incorniciati, 29) manufatti stampati, 30) parallelogramma con

illusione di Per_2 , 31) parallelogramma a scatola di Shepard;

5. Il Primo Convenuto è condannato a pagare all'Attore l'importo di EUR 271.135,36 entro 15 giorni dalla notifica del presente lodo, oltre agli interessi di mora maturati dalla scadenza di tale termine fino alla data di pagamento, ad un tasso determinato aumentando di otto punti percentuali per ciascun semestre il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue ultime operazioni di rifinanziamento principali, con riferimento al tasso in vigore al 1° gennaio per il primo semestre e al tasso in vigore al 1° luglio per il secondo semestre, entro 15 giorni dalla notifica del presente lodo.

6. L'Attore è condannato a pagare al Secondo Convenuto l'importo di EUR 64.690,37 entro 15 giorni dalla notifica del presente lodo.

7. Tutte le altre richieste sono respinte. ”

- ritenuta la competenza funzionale del Presidente di questa Corte (e dello scrivente quale suo delegato) a provvedere, ai sensi dell'art. 839, co. 1, c.p.c.;
- considerata la regolarità formale del lodo, anche all'esito dell'esame della documentazione saliente di cui è stata disposta la produzione in formato analogico;
- rilevato che la controversia è compromettibile secondo la legge italiana e che il lodo arbitrale straniero, svoltosi nel contraddittorio delle parti, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico;
- nulla per le spese, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione senza contraddittorio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso;

dichiara l'immediata efficacia esecutiva in Italia, ai sensi dell'art. 839 cpc, del lodo arbitrale straniero di cui in parte motiva; nulla per le spese.

Roma, 16.10.2025

IL PRESIDENTE